



## ETS - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO A.R.V.U.C. ASSOCIAZIONE ROMANA VIGILI URBANI IN CONGEDO STATUTO

### Art. 1 Denominazione

L'Associazione costituita con specifico atto notarile del dott. Antonio Mazza il 12 dicembre 1990 repertorio n.107 raccolta n. 47 registrato in Roma in data 20/12/ 1990 al n. 65012 serie 1B, con sede legale ed operativa presso il Comando Generale di via della Consolazione 4, ha il fine istituzionale di mantenere vincoli di solidarietà tra i Vigli Urbani in Congedo e quelli in attività di servizio, di realizzare, per quanto possibile l'assistenza materiale e morale.

Successivamente nel tempo sono state apportate modifiche allo Statuto secondo lo spirito della Legge Quadro sul Volontariato 266/91, nonché della Legge 24/02/92 n. 225 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile.

L'Associazione con Decreto Presidente Regione Lazio 1957/98 è iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui all'art.3 della Legge Regionale 28 Giugno 1993 n. 29 Sezioni Servizi Sociali e Sezione Protezione Civile.

E' costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: **Organizzazione di Volontariato (O.D.V.) (A.R.V.U.C.) - Associazione Romana Vigili Urbani in Congedo.**

### Art. 2 Sede

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

**Art. 3**  
**Caratteristiche**

L'Associazione è costituita per un tempo illimitato, non ha finalità di lucro ed è completamente estranea ad una appartenenza politico e/o sindacale.

**Art. 4**  
**(Statuto)**

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 5**  
**(Efficacia dello statuto)**

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

**Art. 6**  
**(Interpretazione dello statuto)**

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

**Art. 7**  
**(Finalità e Attività)**

L'organizzazione esercita in via esclusiva e/o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati così come previsto dall'art. 5 del D. Lgs. 117 alle lettere a,d,e,f,i,v,y.

- a. Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d. Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 Marzo 2003, n 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e. Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti

- urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- f. Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
  - i. L'Associazione si occupa, altresì, dell'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  - v. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
  - y. Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

Attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali nel rispetto dell'art. 6 del D. Lgs 117.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio dell'area di Roma Metropolitana.

#### **Art. 8 (Ammissione)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per la loro realizzazione.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. Nel caso di rigetto, contro tale decisione, è ammesso ricorso al Giudice Ordinario.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

Sono "**sostenitori**" dell'Associazione coloro che con contributi privati fissi e ricorrenti sostengono l'Associazione per il raggiungimento degli scopi previsti di cui all'art. 5. Partecipano alle iniziative dell'O.D.V. ed usufruiscono dei servizi.

Sono "**Benemeriti**" i soci che hanno compiuto l'ottantesimo anno di età e cinque anni di iscrizione, sono esentati dall'obbligo del pagamento della quota annuale pur conservando tutti i diritti.

Sono “**Onorari**” coloro che con particolari attività contribuiscono al miglioramento del prestigio e dell’immagine dell’Associazione; sono proposti dall’Organo di Amministrazione e nominati dall’Assemblea. Sono esenti dal pagamento della quota annuale.

### **Art. 9 (Diritti e doveri degli associati)**

I soci dell’organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- Ciascun associato ha diritto ad un voto;

I soci dell’organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa entro la data del 31/12 dell’anno in corso e non dopo la data del 30 Marzo dell’anno successivo.

### **Art. 10 (Qualità di volontario)**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

### **Art. 11 (Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione deliberata nelle modalità del comma seguente. Il socio può recedere dall’organizzazione mediante comunicazione scritta all’organo amministrativo.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione. L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo con possibilità

di appello entro trenta giorni all'Assemblea. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario entro i termini di Legge.

### **Art. 12 (Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Organo di amministrazione
- Presidente

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

### **Art. 13 (L'assemblea)**

L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione. In sua assenza, o impedimento da un componente dell'Organo di Amministrazione delegato e/o dal componente dell'Organo di Amministrazione più anziano di età.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Art. 14 (Compiti dell'Assemblea)**

L'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi degli associati previsti dall' art. 9;
- delibera sulle modificazioni dello statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 15**  
**(Assemblea ordinaria)**

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe;

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**Art. 16**  
**(Assemblea straordinaria)**

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno  $\frac{3}{4}$  degli associati; l'Assemblea straordinaria, convocata in seconda convocazione, non può derogare le maggioranze previste per la prima.

**Art. 17**  
**(Organo di amministrazione)**

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 5 membri compreso il Presidente, eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 4. Tutti i membri sono rieleggibili per 2 mandati e rimangono in carica fino all'insediamento del nuovo organo amministrativo. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

### **Art. 18 (Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Designa gli incarichi per le attività e i compiti dell'Associazione.

7

Il Presidente su esplicito mandato può delegare ogni sua attribuzione in caso sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

### **Art. 19 (Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

### **Art. 20**

## **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

### **Art. 21**

#### **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

### **Art. 22**

#### **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

8

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

### **Art. 23**

#### **(Bilancio sociale)**

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

### **Art. 24**

#### **(Convenzioni)**

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

### **Art. 25**

#### **(Personale retribuito)**



L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

**Art. 26**  
**(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)**

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 27**  
**(Responsabilità della organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 28**  
**(Assicurazione dell'organizzazione)**

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

**Art. 29**  
**(Devoluzione del patrimonio)**

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

**Art. 30**  
**(Disposizioni finali)**

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.